# SENATO DELLA REPUBBLICA

—— IX LEGISLATURA ——

# 6a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

# 29° RESOCONTO STENOGRAFICO

# SEDUTA DI MARTEDÌ 6 NOVEMBRE 1984

(Pomeridiana)

# Presidenza del Presidente VENANZETTI

### INDICE

Disegni di legge in sede deliberante	
«Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo» (876) (Seguito della discussione e approvazione)	
, ,	2 2 2
«Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento della direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti» (929) (Seguito della discussione e approvazione)	
Presidente	3

29° RESOCONTO STEN. (6 novembre 1984)

I lavori hanno inizio alle ore 18.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo» (876)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo».

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Comunico che sul disegno di legge n. 876 sono pervenuti i pareri favorevoli della 5<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Desidero rispondere brevemente ad un quesito posto dal senatore Bonazzi nella seduta antimeridiana.

I documenti citati dal primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge non sono soggetti a tributi; invece, per quanto riguarda i documenti previsti dal secondo comma dello stesso articolo, il periodo 1º gennaio 1973-31 dicembre 1982 rappresenta un periodo di sanatoria.

BONAZZI. Quindi normalmente sono soggetti ad imposta.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Si, dal 1º gennaio 1983 sono nuovamente soggetti ad imposta. Si era trattato di un'interpretazione errata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, ha effetto dal 1º gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1º gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982.

29° RESOCONTO STEN. (6 novembre 1984)

Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera d'incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera *d*), del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

# È approvato.

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

### È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

## È approvato.

«Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti» (929)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti».

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Comunico che sul disegno di legge n. 929 è pervenuto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

#### Articolo unico.

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 346-bis, 346-ter, 346-quater e 346-quinquies del testo unico delle norme legislative in materia

6<sup>a</sup> Commissione

29° RESOCONTO STEN. (6 novembre 1984)

doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sostituita alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali.

Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato articolo 346-quinquies».

Poichè nessuno domanda di palare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,10.

#### SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Dott. ETTORE LAURENZANO